



Comune di Rovito

Provincia di Cosenza

(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)
via G. Leopardi, 1 Rovito (CS) - 87050
telefono e fax 0984 433003 - 0984 433528

Sito internet: www.rovito.cs.it e-mail: protocollo@comune.rovito.cs.it pec:protocollo.rovito@asmepec.it

PROT. N. 104 del 31 dicembre 2025

ORDINANZA N° 16/2025.

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026

IL SINDACO

Rilevato

- che nell'approssimarsi del Capodanno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di Capodanno;
- che tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito;
- che tale pratica, a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d'affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l'ambiente e le persone che li circondano;
- che i fuochi d'artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini;
- che, in conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all'ambiente naturale;
- che è ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio;
- che i suddetti prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutte le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire non solo la sicurezza e la quiete pubblica, ma anche la tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio pubblico e privato, necessario limitare l'uso di tali prodotti, nonché ribadire il divieto assoluto di vendita e utilizzo di prodotti illegali o illegalmente immessi in commercio, intensificando, al contempo, nel particolare periodo di riferimento, i controlli sui divieti e le limitazioni già imposte dalla legge;

CONSIDERATO

- che, in ragione della particolare concentrazione dell'uso delle suddette pratiche durante il periodo della festività di capodanno, si rende necessario, a tutela della pubblica incolumità, fare ulteriore espresso divieto dell'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualunque genere in luoghi pubblici specificamente individuati in quanto interessati da un maggiore afflusso di persone, prevedendo che venga svolta da parte dei competenti organi di controllo, speciale vigilanza per l'osservanza del presente divieto, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, si individuano quali oggetto del divieto **tutte le aree pubbliche**.

Visti

l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 101 del relativo Regolamento di Attuazione;

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e, in particolare, l'art. 1 rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

l'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la legge 689/81;

l'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE che lascia alle Autorità degli Stati Membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone;

l'art. 57 del R.D. n.773/1931; l'art.110 del R.D. n.635/1940; l'art. 703 del Codice Penale;

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e, in particolare, l'art.1 rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

il D.L. n.58/2010 e le s.m.i. apportate con D.lgs. n.176/2012 in materia di attuazione della Direttiva 2007/23/CE;

ORDINA

a partire dalle ore 8.00 del 31 dicembre 2025 e sino alle ore 24.00 dell'1 gennaio 2026:

- Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raufo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottola, girandole e pallone luminose;
- Il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V", gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), **in tutti i luoghi pubblici**;
- Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesci di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplosivi.
- L'intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Online;

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza dei divieti imposti;

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per le valutazioni di competenza;

Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorno il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, al Presidente della Repubblica secondo le modalità stabilite dalla legge.

Dalla Residenza municipale, li 31-12-2025

IL SINDACO
Giuseppe Santis

